

Penale Sent. Sez. 1 Num. 31818 Anno 2026
Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO
Relatore: MICALI MASSIMILIANO
Data Udienza: 03/06/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

CINTURA Vincenzo, nato a Palermo il 16/11/1973

avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 26/11/2024;

udita la relazione svolta dal Consigliere Massimiliano Micali;

udito il Sostituto Procuratore generale, Elisabetta Cenicola, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 novembre 2024 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del 29 giugno 2023 con la quale il Tribunale di Palermo ha dichiarato la penale responsabilità di Vincenzo Cintura in relazione al delitto di cui all'art. 216, primo comma, n. 1), regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (d'ora in avanti: l.f.) ascrittogli al capo a) della rubrica, e lo ha, per l'effetto, condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, oltre alle pene accessorie come per legge ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.

L'opzione accusatoria, validata dai giudici di merito, ascrive al Cintura - legale rappresentante della «Papa Giovanni XXIII società cooperativa» dall'epoca di sua costituzione sino alla data di dichiarazione di fallimento - la consumazione di tre

distinte condotte distrattive commesse, la prima, attraverso la falsificazione di un verbale di un'assemblea, invero mai convocata, nel corpo del quale risulta deliberata la concessione di un prestito a favore del ricorrente di una somma di denaro per un importo di euro 115.901,69, e, la seconda e la terza, per valori pari rispettivamente a 2.500,00 e 12.800,00 euro, in danno di due soci, Mercurio Ciaramitaro e Alessandro Turdo.

A fondamento della decisione di condivisione dell'assunto accusatorio, la Corte territoriale ha evidenziato come l'apparato argomentativo della sentenza di primo grado non potesse dirsi inciso dalle censure difensive veicolate a mezzo dell'atto di appello e tese a contestare l'attendibilità intrinseca del narrato offerto dalle parti offese e, in generale, di tutti i testi escussi («tranne il Belcielo, che aveva condotto le indagini»), indicati quali parti di un complotto ordito ai danni dell'imputato volto a distruggere la stessa struttura societaria.

Ha, infatti, formulato un positivo giudizio nei riguardi dell'apporto ricostruttivo dalle stesse reso e ritenuto che esso, ove valutato in uno alle ulteriori acquisizioni dibattimentali, conduca a ricostruire, al di là di ogni ragionevole dubbio, le condotte distrattive puntualmente descritte nel capo di imputazione.

Ha, ancora, ritenuto provata la sussistenza dell'elemento psicologico proprio del delitto in contestazione, agevolmente ricavabile «dalla stessa condotta dell'imputato che ha significativamente pregiudicato il soddisfacimento dei creditori, portando – con le condotte analizzate – la cooperativa al progressivo depauperamento del patrimonio sociale» (pag. 9).

Ha, infine, respinto la richiesta di mitigazione del trattamento sanzionatorio, reputando la pena inflitta congrua ove valutata in uno all'intensità del dolo ed ai tratti della personalità dell'imputato, già nel passato condannato per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, e ritenendo, in specie, il Cintura immeritevole delle invocate attenuanti generiche, stante l'assenza di segni dai quali evincere una sua resipiscenza.

2. Vincenzo Cintura propone, con l'assistenza dell'avv. Paolo Grillo, ricorso per cassazione articolato in due motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett.) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 546, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 597, comma 1, cod. proc. pen.

Il difensore contesta che la sentenza impugnata è priva di una valida motivazione avendo la Corte territoriale pressoché integralmente attinto all'apparato argomentativo posto a fondamento della sentenza di primo grado con riguardo alla ricostruzione di tutte e tre le condotte distrattive ascritte al ricorrente. Censura che in tal modo il Giudice di secondo grado ha omesso di

confrontarsi con le specifiche doglianze poste a fondamento dell'atto di appello.

2.2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. *b*) ed *e*), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 546, comma 1 lett. *e*) cod. proc. pen. ed art. 216, primo comma n. 1), l.f.

Il difensore contesta che i giudici di merito hanno erroneamente sussunto due delle condotte nel fuoco della previsione normativa del delitto di bancarotta per distrazione. Evidenzia, infatti, che, secondo le incontroverse risultanze dibattimentali, l'assegno dell'importo di euro 2.500,00 consegnato al ricorrente da Mercurio Caramitaro era privo dell'indicazione del beneficiario, sicchè deve escludersi che detta somma sia mai entrata nel patrimonio della società cooperativa poi dichiarata fallita. Considerazioni pressoché sovrapponibili devono formularsi in relazione alla somma di 12.800,00 euro richiesta dal ricorrente ad Alessandro Turdo (così nell'atto di ricorso: «anche detta somma, a ben vedere, non faceva ingresso nel patrimonio della società cooperativa. E la riprova è data proprio dalla circostanza, puntualmente riportata a pag. 6 della sentenza...ove si specifica che tale importo è stato escluso dal passivo fallimentare perché il bonifico era stato effettuato non alla cooperativa, ma direttamente all'odierno imputato»).

3. Va preliminare evidenziato che il ricorso in esame è stato rigettato da questa Corte con sentenza n. 29460 del 25 giugno 2025. Detta pronuncia, però, è stata revocata, su ricorso straordinario proposto ai sensi dell'art. 625-*bis* cod. proc. pen., con sentenza n. 10768 del 5 marzo 2026, manifesta apparendo la sussistenza del vizio denunciato, conseguente all'omessa notifica al difensore di fiducia nominato dall'imputato del decreto di fissazione udienza, circostanza che ha comportato l'assenza e la mancata partecipazione del predetto difensore al giudizio innanzi la Suprema Corte e la conseguente impossibilità per la parte di richiedere la trattazione del giudizio in pubblica udienza, e di presenziarvi, ovvero di depositare eventuali conclusioni scritte in esito all'udienza camerale.

4. In vista della trattazione della presente udienza, fissata per la trattazione del giudizio rescissorio, il difensore del Cintura, con memoria difensiva dell'11 maggio 2026, dopo aver ribadito le doglianze critiche di cui al ricorso, ha, in via gradata, invocato declaratoria di non doversi procedere perché il reato addebitato all'assistito si è estinto per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
2. La prima delle doglianze che con esso è stata veicolata non appare fondata.

Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale questo collegio intende dare continuità, al giudice di appello non è impedito di argomentare anche attraverso un richiamo letterale a passi della motivazione della sentenza impugnata, allorchè ne abbia apprezzato la puntualità riguardo alla ricostruzione in fatto o ne abbia condiviso le considerazioni espresse in punto di diritto. Tutto ciò, però, a condizione che dall'apparato argomentativo della sentenza emerga che la Corte abbia dato corso al necessario serrato confronto critico con i motivi di gravame (cfr. Sez. 3, n. 38126 del 06/06/2024, Amore, Rv. 287104 - 01) e con l'ulteriore precisazione che l'obbligo motivazionale sulla stessa incombente può ritenersi soddisfatto ove essa abbia fornito una risposta alle censure costituenti la pietra angolare dell'atto di impugnazione, non rendendosi, di contro, necessaria una confutazione analitica di quelle deduzioni difensive che non presentino carattere di decisività (così, tra le altre, Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723 - 01).

Nel caso in esame, la Corte territoriale, pur avendo di certo attinto all'apparato argomentativo offerto dal Tribunale in relazione alla compiuta ricostruzione delle tre distinte condotte addebitate al Cintura, ha adempiuto all'onere di rendere compiuta motivazione, avendo, in specie, replicato sul merito, con un incedere cui sono estranei patenti inciampi di natura logica, alle deduzioni difensive concernenti sia la prospettata eventualità che l'apporto orale offerto dai testi abbia costituito il portato di un accordo calunniatorio ai danni del ricorrente sia alle contestazioni in ordine alla ricorrenza, in capo al Cintura, dell'elemento soggettivo proprio del delitto contestato.

3. Manifestamente infondato è, poi, il secondo motivo di ricorso con il quale, come evidenziatosi, il difensore del ricorrente ha censurato la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha qualificato come condotte distrattive consumate ai danni della società cooperativa quelle azioni predatorie che hanno avuto ad oggetto somme di denaro mai entrate nel patrimonio di quest'ultima. Detta opzione interpretativa appare all'evidenza distonica rispetto al consolidato orientamento interpretativo offerto dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale la nozione di distrazione di cui all'art. 216 l.f. assume una portata residuale, tale da ricomprendere al suo interno ogni fatto, diverso dall'occultamento, dalla dissimulazione, dalla distruzione e dalla dissipazione, che determina la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito o anche il suo mancato ingresso e che ne impedisca la materiale apprensione da parte degli organi fallimentari.

4. Diversamente da quanto opinato dalla difesa del ricorrente, non risulta, infine, maturata la causa estintiva della prescrizione in relazione al reato per il quale il Cintura ha riportato condanna.

Posto il consolidato principio di diritto secondo il quale, in tema di bancarotta, il momento consumativo dei reati coincide con la pronuncia della sentenza di fallimento per l'ipotesi in cui la condotta si sia esaurita anteriormente (nel caso in esame, 27 dicembre 2013), in quanto la declaratoria di fallimento ha natura di elemento costitutivo del reato e non di condizione obiettiva di punibilità. (cfr. Sez. 5, n. 27426 del 01/03/2023, Pambianchi, Rv. 284785 - 01), ed avuto riguardo alla sussistenza di atti interruttivi del decorso della prescrizione, la causa estintiva del reato sarebbe venuta a maturare solo nella data del 26 giugno 2026, in epoca, cioè, successiva alla pronuncia della presente sentenza.

5. Sulla scorta delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere rigettato. L'avvenuto accoglimento del ricorso straordinario ex art. 625-*bis* cod. proc. pen. nella fase rescindente esclude che, rispetto alla fase rescissoria, debba pronunciarsi la condanna del ricorrente alle spese processuali (cfr. Sez. 2, n. 8804 del 02/02/2024, Abdoune, Rv. 286007 - 01)

P.Q.M.

Decidendo in sede rescissoria, rigetta il ricorso proposto nell'interesse di Cintura Vincenzo avverso la sentenza 26 novembre 2024 della Corte di appello di Palermo.

Così è deciso, 03/06/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente